

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° XXXX/2018 RG del Tribunale di Spoleto, trattenuta in decisione all'udienza del 31.1.2023 promossa da

omissis SAS di SR in persona del legale rappresentante pro-tempore, SR, elettivamente domiciliato in Foligno (PG), Via omissis, presso lo studio dell'Avv. omissis che lo rappresenta e difende

ATTORE

nei confronti di

NOTAIO (CS), rappresentato e difeso dall'avv. omissis ed elettivamente domiciliato in (omissis), omissis, presso l'avv. omissis

CONVENUTO

nonché nei confronti di

BANCA, rappresentante p.t. legittimato in forza di delibera del consiglio di amministrazione della banca medesima in data 22.12.2016, rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. omissis nel cui studio in Genova, omissis, è elettivamente domiciliato

CONVENUTO

nonché nei confronti di

FB, rappresentata e difesa dall'avv. omissis e dall'avv. omissis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, omissis;

CONVENUTA

avente ad oggetto: responsabilità professionale

Conclusioni come da verbale di udienza del 31.1.2023

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, omissis S.a.s. ha convenuto in giudizio CS e **BANCA** chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "DICHARARE **BANCA** (P. Iva XXX), in persona del legale rappresentante pro - tempore, nonché il direttore pro-tempore della filiale di Foligno del medesimo istituto di credito, dott. SC in solido tra di loro, responsabili del grave danno arrecato alla omissis sas di SR per le motivazioni meglio illustrate e documentate in narrativa e per l'effetto **CONDANNARE BANCA**, in persona del legale rappresentante, nonché il direttore pro tempore della filiale di Foligno del medesimo istituto di credito, in solido tra di loro, al risarcimento del danno che viene indicato in € 63.000,00 o in quello maggiore o minore che verrà quantificato in corso di causa e per l'effetto; **CONDANNARE BANCA**, in persona del legale rappresentante, nonché il direttore pro tempore della filiale di Foligno del medesimo istituto di credito, dott. SC, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con riserva di esercitare diritti e facoltà ricompresi nell'ambito dell'art. 183 VI° comma c.p.c."

In particolare, l'attrice ha rappresentato le seguenti circostanze: (i) omissis S.a.s. stipulava in data 19.02.16, con la società omissis S.r.l., atto di cessione di azienda, con riserva di proprietà; (ii) il pagamento del prezzo, pattuito in € 70.000,00, doveva avvenire quanto ad € 2.000,00 contestualmente all'atto di cessione e quanto ad € 68.000,00 entro il 15.04.16; (iii) omissis S.r.l. provvedeva al pagamento dei soli € 2.000,00 contestuali all'atto di acquisto; (iv) al 16.04.16 omissis S.r.l. non aveva provveduto al pagamento della somma di € 68.000,00; (v) in data 2.05.16 **BANCA S.p.A.** erogava a omissis S.r.l. un finanziamento dell'importo di € 150.000,00; (vi) il SC, direttore della filiale della Banca, non avrebbe correttamente valutato il merito creditizio di omissis S.r.l., che non avrebbe avuto i requisiti per la concessione del finanziamento e non avrebbe controllato che le somme erogate venissero dalla mutuataria versate a omissis S.a.s. in corrispettivo della cessione di azienda; (vii) il SR, legale rappresentante della società attrice, avuto sentore nel Giugno-Agosto 2016 dell'erogazione del finanziamento, invitava il Signor CS a prendere omissis S.r.l., provvedimenti non assunti; (viii) in

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

ragione di ciò l'attrice chiede che i convenuti **BANCA** e CS siano condannati a risarcire i danni causati all'attrice dall'omesso pagamento del prezzo da parte di omissis S.r.l. (pari ad € 63.000,00).

Si sono costituiti in giudizio tanto la **Banca** che il sig. CS contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda.

Con distinto atto di citazione, la omissis sas ha convenuto in giudizio anche il Notaio Dott.ssa FB per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa azione ed eccezione, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del notaio FB consistita nel non aver proceduto alla registrazione dell'atto di cessione di azienda a titolo oneroso del 19.2.2016, rep. 1316 e racc. 1022, depositato presso la CCIAA di Perugia in data 14.3.2016 intervenuta tra omissis SAS di RS e omissis Srl con le modalità previste e dettate nell'ipotesi di cessione sottoposta alla condizione di riservato dominio ex art. 1523 C.C., meglio descritte e documentate in narrativa, e per l'effetto CONDANNARE il notaio FB al risarcimento dei danni patiti dalla società concludente e meglio descritti e documentati in narrativa che si indicano in € 63.000,00 oltre interessi e svalutazione o quella diversa somma che risulterà in corso di causa; CONDANNARE altresì il notaio FB al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario".

A fondamento della domanda, l'attrice ha sostenuto che i pregiudizi sopportati e derivanti dal mancato pagamento del prezzo pattuito nel contratto di vendita con riserva di proprietà del 19.2.2016 sarebbero da ascrivere (anche) alla condotta professionale tenuta dal Notaio FB consistita nell'aver proceduto ad un'errata classificazione e conseguenziale registrazione dell'atto omissis Sas/ommissis s.r.l. presso la Camera di Commercio, "inserendo cioè nell'apposito spazio riservato a "trasferimenti di proprietà o godimento di azienda" la dicitura "compravendita", senza la specificazione che trattavasi di vendita con patto di riservato dominio. Sempre secondo la ricostruzione di parte attrice, l'errata classificazione suddetta avrebbe consentito alla **BANCA**, filiale di Foligno, di procedere alla erogazione di un finanziamento di € 150.000,00 in favore di omissis s.r.l., la quale aveva incamerato il corrispettivo del finanziamento senza dar prova all'istituto dell'avvenuto pagamento della cessione, presidiata dalla clausola di riservato dominio.

La causa promossa nei confronti del notaio FB è stata rubricata al n.r.g. XXXX/2018. Si è costituita in giudizio il notaio FB, contestando in fatto e in diritto le pretese di parte attrice e chiedendone il rigetto delle domande.

All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo (e giudice istruttore, anche, della causa rubricata al n.r.g. XXXX/2018), ha riunito i giudizi per ragioni di connessione e di opportunità, chiarendo, tuttavia, che gli stessi, seppur riuniti sotto il numero di ruolo n.r.g. xxx/2018, avrebbero mantenuto, ciascuno, una propria e distinta autonomia.

I due giudizi sono stati istruiti solo documentalmente e, pervenuti, infine alla scrivente giudice, sono stati trattenuti in decisione all'udienza del 31.1.2023 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la Banca e con il CS, l'attrice imputa ai due convenuti, quale condotta pregiudizievole e negligente, il fatto che, nonostante il contratto (cfr. doc. n.3) prevedesse, per il perfezionamento dell'acquisto dell'azienda di ristorazione il versamento di un importo residuo (€ 63.000,00) al fine di superare il vincolo del cd. "riservato dominio" ex art. 1523 c.c., il CS avrebbe proceduto all'erogazione "senza pretendere la presenza del RS in quanto legale rappresentante della società cedente, che aveva diritto al saldo, il quale avrebbe incassato il saldo e rilasciato debita quietanza; né ha preteso dalla omissis Srl di ottenere l'esibizione (o acquisizione da parte della banca) dell'avvenuto bonifico presso il c/c della omissis Sas, come meglio specificato all'art. 3, III° comma del rogito in parola; né ha trattenuto, in alternativa, l'importo dovuto alla omissis Sas e liberato il resto del finanziamento".

Va, anzitutto, chiarito che la responsabilità che l'attore imputa ai convenuti CS e **BANCA** è una responsabilità di tipo extracontrattuale, considerato che la società attrice è completamente estranea rispetto al contratto di finanziamento intercorso tra omissis srl e l'istituto di credito convenuto, sicchè, in punto di onere della prova, spetta a chi agisce dimostrare il fatto illecito, il danno conseguenza, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo.

Ebbene, già per come prospettata la domanda di parte attrice, deve ritenersi che non ricorra la prova del danno subito dall'attrice e da imputare alla negligenza dei convenuti nel giudizio n.r.g. XXXX/2018. omissis Sas lamenta, infatti, quale danno, il mancato adempimento (sub specie di pagamento del prezzo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

pattuito) del contratto di vendita con patto di riservato dominio concluso con omissis srl in data 19.2.2016, imputando all'istituto di credito convenuto e al suo direttore di aver concesso alla omissis srl un finanziamento di € 150.000,00 senza subordinarne l'erogazione alla prova dell'avvenuto pagamento del saldo stabilito nel contratto di vendita, ovvero senza coinvolgere il legale rappresentante nell'atto di finanziamento, titolare del diritto di percepire il saldo del prezzo per rilasciarne quietanza liberatoria, ovvero senza vincolare le somme corrisposte, una volta avvertito dal legale della società attrice del mancato versamento del saldo prezzo.

Va, anzitutto, evidenziata la considerazione per cui, nel caso di vendita con patto di riservato dominio, il pagamento del prezzo risultava comunque garantito dalla riserva di proprietà dell'azienda (che infatti è stata restituita e oggi è in capo all'attrice), sicchè l'eventuale danno che l'attrice avrebbe potuto chiedere sarebbe esclusivamente di natura differenziale (nel caso di specie deve considerarsi che parte attrice ha ottenuto la restituzione dell'azienda ed ha trattenuto le somme versate da omissis srl pari ad € 2.000,00 al momento della stipula del contratto di vendita del 19.2.2016 e dell'ulteriore somma di € 5.000,00 corrisposta dalla stessa omissis Srl). Del tutto indimostrata è, a tal fine, la circostanza secondo cui l'azienda sarebbe stata restituita, a seguito della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Perugia, "talmente degradata, danneggiata e resa del tutto inutilizzabile rispetto al momento in cui fu ceduta, che alla società non rimaneva altro che procedere alla chiusura dell'attività". Tale dimostrazione – su cui, peraltro, parte attrice non ha articolato alcun capitolo di prova né fornito alcuna prova documentale – rappresenta un elemento costitutivo della domanda posto che, diversamente ragionando (e, quindi, ammettendo che, oltre all'azienda restituita in forza di patto di riservato dominio, il venditore possa ottenere anche il pagamento del prezzo pattuito nel contratto di vendita) si determinerebbe un'ingiustificata locupletazione in vantaggio del venditore.

In disparte le considerazioni sopra effettuate – che, comunque, afferiscono alla dimostrazione di un elemento costitutivo della domanda, ossia il danno asseritamente subito dall'attrice – va, poi, evidenziato, sempre nell'ottica della dimostrazione del danno-conseguenza, che la circostanza per cui la **BANCA** abbia erogato a omissis srl un finanziamento di € 150.000,00 per "acquisto attività di ristorazione" non può costituire un danno nei confronti dell'attrice. Premesso che, al momento dell'erogazione del finanziamento (avvenuta in data 2.5.2016) il termine per l'adempimento del contratto di vendita con patto di riservato dominio era già scaduto (15.4.2016), l'erogazione del finanziamento ha, anzi, aumentato le chance in favore di omissis Sas di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria, avendo l'istituto di credito convenuto dotato omissis srl della provvista necessaria per poter onerare il pagamento del debito derivante dal contratto concluso in data 19.2.2016.

E ciò, a maggior ragione ove si consideri che, dalla lettura del doc. 3 di parte ricorrente, si ricava che in data 23.7.2016-2.8.2016 veniva emesso e depositato nei confronti di omissis srl e in favore di omissis Sas decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in forza del quale parte attrice – che aveva conoscenza dell'avvenuto finanziamento – ben avrebbe potuto procedere ad un pignoramento presso terzi o ad un sequestro conservativo (non ostando a tal fine la difficoltà nella notifica del titolo e del precetto, posto che detta notifica ben sarebbe potuta avvenire all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). Da ciò ne deriverebbe, ancora una volta, l'impossibilità di configurare alcun danno in capo all'attrice. L'altro aspetto da considerare è quello relativo all'assenza di colpa in capo ai convenuti.

Al riguardo, va, anzitutto, evidenziato che, nonostante quanto sostenuto da parte attrice, non vi è alcun collegamento negoziale tra il contratto di vendita con riservato dominio del 19.2.2016 e quello di finanziamento del 2.5.2016: il contratto di vendita era già concluso e perfetto, potendo, tuttavia risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo. In detto contratto non vi era, inoltre, alcun riferimento alla necessità da parte di omissis srl di ottenere il finanziamento né il perfezionamento del contratto era stato subordinato all'ottenimento di tale finanziamento (che, peraltro, è addirittura successivo rispetto al decorso del termine ultimo del 15.4.2016 previsto per il pagamento del saldo prezzo pattuito nel contratto del 19.2.2016).

Il fatto che tra i due contratti non vi sia alcun collegamento negoziale si ricava, anche, dalla stessa prospettazione di parte attrice, laddove sostiene che "l'operato del CS, consistente nell'aver valutato ed affidato la società omissis Srl per un importo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) finalizzato all'acquisto di un ristorante (quello della omissis sas!) non ha né preveduto, né tanto meno subordinato l'erogazione alla prova dell'avvenuto pagamento del saldo dell'atto pubblico di trasferimento d'azienda di ristorazione, come prassi, prudenza e best practice impongono e prevedono". Laddove l'erogazione del finanziamento doveva essere subordinata, come sostenuto da parte attrice, alla

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

prova dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo pattuito nel contratto del 19.2.2016 si renderebbe evidente che detto finanziamento non era in alcun modo né collegato, né funzionale all'adempimento di un contratto (quale quello di vendita con patto di riservato dominio del 19.2.2016) che aveva visto già integralmente soddisfatte ed adempiute le obbligazioni gravanti su ciascuna delle parti.

Né, tantomeno, il presunto collegamento negoziale potrebbe ricavarsi dalla circostanza per cui il finanziamento era stato chiesto da omissis srl con la causale "acquisto attività di ristorazione", non risultando in alcun modo che tale causale fosse specificatamente riferita proprio all'acquisto dell'azienda "omissis".

Ad ogni modo, inoltre, né la Banca né il CS erano a conoscenza, né, tantomeno, avrebbero potuto esserlo, dell'esistenza della clausola di riservato dominio all'interno del contratto di vendita del 19.2.2016, non essendo parti di detto contratto.

Inoltre, non vi è alcuna allegazione in ordine al fatto che parte attrice fosse stata indotta a stipulare il contratto di vendita con omissis srl in forza nell'affidamento che **BANCA** avrebbe concesso un prestito all'acquirente. La cronologia degli eventi, infatti, dimostra l'esatto opposto, ossia che il contratto di vendita (seppure potenzialmente soggetto a risoluzione in forza della clausola di riservato dominio) era stato già concluso a prescindere dal finanziamento il quale venne concesso, addirittura, in un momento in cui il termine per il pagamento del prezzo in favore di omissis sas era già

Va, infine, evidenziato, sotto il profilo del nesso di causalità, che non si comprende, dalla ricostruzione offerta da parte attrice, quelle fosse la condotta alternativa omessa da parte dei convenuti. Laddove si contesti alla Banca di aver erogato il finanziamento ad omissis srl, allora non si comprenderebbe quale sarebbe il pregiudizio subito dall'attore. Laddove, invece, si sostenga che la Banca avrebbe dovuto erogare il finanziamento (o parte di esso) direttamente alla società attrice, ovvero accertarsi che i soldi di tale finanziamento venissero effettivamente utilizzati per le finalità dichiarate (ossia l'acquisto dell'attività di ristorazione), ci si chiede sulla base di quale titolo o di quale regola di condotta, l'operatore che acconsenta all'erogazione di un finanziamento sia, poi, tenuto anche a vigilare sull'effettivo impiego delle somme corrisposte. L'omesso utilizzo delle somme mutate per il pagamento dell'attrice, infatti, non costituisce fatto ascrivibile alla Banca, ma unicamente all'inadempimento della parte finanziata, riguardo al quale la Banca non ha alcuna responsabilità. Laddove, invece, si sostenga che i convenuti, una volta avuta notizia, da parte del RS, a giugno 2016 e ad agosto 2016 del mancato adempimento da parte di omissis srl all'obbligazione nascente dal contratto di vendita del 19.2.2016, avrebbero dovuto bloccare il finanziamento o vincolare le somme corrisposte ad omissis srl, ci si chiede, ancora una volta, sulla base di quale titolo e di quale regola di condotta o di legge, i convenuti avrebbero dovuto agire in tal senso, senza considerare che, al contrario, stando a quanto rappresentato dall'attrice nel ricorso ex art. 700 c.p.c. (doc. 3), omissis sas era già titolare di un titolo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo depositato in data 2.8.2016) sulla base del quale poter effettivamente procedere a "bloccare" le somme concesse in finanziamento ad omissis srl.

Ne deriva, pertanto, l'insussistenza sia della colpa che del nesso di causalità richiesto ai fini della prova della responsabilità degli odierni convenuti.

La domanda proposta, quindi, dall'attrice nei confronti di **BANCA** e nei confronti del direttore SC, dovrà, pertanto, essere integralmente rigettata.

Quanto, invece, alla domanda svolta nei confronti del Notaio FB, va, anzitutto, evidenziato che il titolo della responsabilità fatta valere nei confronti della convenuta nell'ambito del giudizio n.r.g. 1744/2018 è, diversamente da quanto avvenuto con riferimento ai convenuti **BANCA** e CS, di natura contrattuale, trattandosi del notaio che ha redatto l'atto di vendita con riserva della proprietà tra omissis sas e omissis srl.

I giudici di legittimità hanno chiarito che la figura professionale del notaio si inquadra nella più generale categoria del prestatore d'opera intellettuale, la cui responsabilità è regolata dall'art. 1176 co. 2 c.c. che sancisce il principio per cui la diligenza del professionista deve essere valutata in base alla natura dell'attività esercitata, con la conseguenza che egli risponde anche per colpa lieve. La norma in esame richiede, infatti, l'impiego di adeguate nozioni e strumenti tecnici, cioè la perizia in senso oggettivo, a prescindere dalle capacità individuali.

La diligenza che il professionista deve impiegare, a norma dell'art. 1176 comma 2 c.c., nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività da un professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. Tuttavia l'archetipo di professionista "medio" cui fa riferimento la norma, e rispetto al quale occorre misurare la condotta

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

concretamente tenuta per valutare se vi sia stata o meno negligenza nell'adempimento delle obbligazioni professionali, corrisponde alla figura di un professionista preparato, aggiornato e zelante. In una parola, il professionista "medio" ex art. 1176, co. 2, c.c., non è un professionista "mediocre", ma è un professionista "bravo".

Una volta qualificata la responsabilità del notaio in termini di responsabilità contrattuale ne consegue, poi, che spetta all'obligato - nel caso di specie il notaio - la prova di avere diligentemente eseguito la propria prestazione d'opera intellettuale, dimostrando che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. n. 10133/2015), purchè, chiaramente, la parte che si assume lesa dall'inadempimento del professionista abbia dimostrato l'esistenza di un danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno stesso.

Facendo applicazione dei principi sopra esaminati al caso di specie, va evidenziato che l'insussistenza del danno in capo a omissis sas (già ritenuta con riferimento alla posizione della stessa nei confronti di BANCA e CS) non muta a seconda della natura della responsabilità dei convenuti che, a vario titolo, sono intervenuti e sono stati coinvolti nella medesima vicenda.

omissis Sas lamenta, infatti, quale danno, il fatto che l'errata classificazione del contratto concluso tra la stessa e omissis srl (in termini di compravendita e non di cessione sottoposta al regime di riservato dominio), avrebbe consentito alla **BANCA**, nella persona del direttore CS, di procedere all'erogazione di un finanziamento in favore di omissis srl e che, la stessa errata classificazione, avrebbe agevolato omissis srl ad incamerare il corrispettivo del finanziamento senza dar prova all'istituto dell'avvenuto pagamento della cessione.

Anche con riferimento alle pretese fatte valere nei confronti del notaio, va evidenziata la considerazione per cui, nel caso di vendita con patto di riservato dominio, il pagamento del prezzo risultava comunque garantito dalla riserva di proprietà dell'azienda (che infatti è stata restituita e oggi è in capo all'attrice), sicchè l'eventuale danno che l'attrice avrebbe potuto chiedere sarebbe esclusivamente di natura differenziale. Peraltro, anche in questo caso è del tutto indimostrata la circostanza secondo cui l'azienda sarebbe stata restituita, a seguito della proposizione di ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Perugia, "talmente degradata, danneggiata e resa del tutto inutilizzabile rispetto al momento in cui fu ceduta, che alla società non rimaneva altro che procedere alla chiusura dell'attività".

Inoltre, l'attrice configura in capo al notaio convenuto un danno costituito dal fatto che, con la propria condotta asseritamente negligente, avrebbe favorito la concessione del finanziamento da parte di BANCA a omissis srl senza, tuttavia, la prova dell'avvenuto pagamento e senza, poi, che le somme incamerate da omissis srl siano state utilizzare per provvedere al pagamento del dovuto in favore di omissis sas.

Anche in tal caso, va evidenziato che la circostanza per cui la **BANCA** abbia erogato a omissis srl un finanziamento di € 150.000,00 per "acquisto attività di ristorazione" non può costituire un danno nei confronti dell'attrice. Premesso che, al momento dell'erogazione del finanziamento (avvenuta in data 2.5.2016) il termine per l'adempimento del contratto di vendita con patto di riservato dominio era già scaduto (15.4.2016), l'erogazione del finanziamento ha, come già detto, aumentato le chance in favore di omissis sas di veder soddisfatta la propria pretesa creditoria, avendo l'istituto di credito convenuto dotato omissis srl della provvista necessaria per poter onerare il pagamento del debito derivante dal contratto concluso in data 19.2.2016.

Alle considerazioni già effettuate, in punto di danno, con riferimento alla posizione dei convenuti nel giudizio n.r.g. XXXX/2018 e valide anche con riferimento alla posizione tra l'attrice e il notaio convenuto, si aggiunge, specificatamente, un'ulteriore considerazione.

L'errata classificazione e conseguenziale registrazione dell'atto omissis/omissis srl presso la Camera di Commercio non ha, di per sé, comportato alcun danno diretto all'odierna attrice ma avrebbe, in via mediata, "favorito", secondo la ricostruzione attorea, la concessione del finanziamento da parte di **BANCA** a omissis srl e, in via ancor più mediata, consentito (non si sa in quali termini) ad omissis srl di incamerare i soldi del finanziamento senza provvedere al pagamento del saldo prezzo derivante dalla vendita stipulata dal medesimo notaio in data 19.2.2016.

Il sistema codicistico, invece, ammette e limita, ai sensi dell'art. 1223 c.c., la risarcibilità solo del danno che sia conseguenziale, secondo una valutazione che, appunto, non potrà che essere ex ante e condotta secondo un giudizio di "normalità". Nel caso di specie, imputare al notaio e alla presunta errata classificazione dell'atto presso la camera di commercio, la colpa dell'inadempimento di omissis srl,

rende evidente che si sia totalmente al di fuori del perimetro dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Tale conclusione è, ancor più avvalorata effettuando il seguente ragionamento: laddove il notaio avesse eseguito comunque la classificazione e registrazione in termini di compravendita e non di cessione con riservato dominio e omissis srl non avesse ottenuto il finanziamento da BANCA, il notaio stato responsabile dei danni subiti da omissis derivanti dall'inadempimento di omissis srl? E ancora: se il notaio avesse eseguito comunque la classificazione e registrazione in termini di compravendita e non di cessione con riservato dominio e omissis srl avesse, invece, in ipotesi, adempiuto alle obbligazioni nascenti a suo carico dall'atto di cessione del 19.2.2016, sarebbero stati configurabili danni (in questo caso, sì, immediati e diretti) derivanti dal presunto errore di classificazione?

È evidente che le risposte negative fornite all'una e all'altra domanda impediscono di ritenere che i danni lamentati da omissis e da imputare, esclusivamente, all'inadempimento di omissis srl, possano essere classificati in termini di conseguenza immediata e diretta del comportamento del notaio convenuto.

Infine, e solo ad abundantiam, deve evidenziarsi che non risulta in alcun modo provato il nesso di causalità tra il comportamento del notaio e il presunto errore di classificazione con la concessione del finanziamento da parte di **BANCA**.

Non solo, infatti, non è dimostrato che l'istituto – soggetto professionale - abbia concesso il finanziamento alla omissis S.r.l. sulla base delle sole risultanze dei registri della Camera di Commercio e/o sulla base del contenuto della lettera di avvenuta stipula, senza prendere visione integrale dell'atto di cessione di azienda ma è lo stesso istituto di credito a rappresentare di aver condotto un'istruttoria, prima di concedere il finanziamento in parola, fondata sulle condizioni economiche e patrimoniali della omissis S.r.l. precisando che “le risultanze dell'istruttoria della concessione del finanziamento fossero positive, in quanto: la mutuataria svolgeva da anni attività in (ommissis) e nell'ultimo anno aveva avuto ricavi per oltre € 2.000.000,00; il finanziamento era comunque garantito sia dal legale rappresentante della società, sia, per il 50%, da Comfidi e avallato dalla **Banca 1**, che ammetteva l'operazione all'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Come visto il finanziamento era tutt'altro che assunto in assenza di istruttoria” (comparsa di costituzione di **BANCA**). Ciò rende evidente che l'istituto di credito abbia deciso di erogare il finanziamento sulla base di altri fattori essendo rimasto indimostrata l'incidenza (rectius: la presunta incidenza) che l'operato del Notaio abbia avuto nell'erogazione del finanziamento.

Le considerazioni effettuate conducono al rigetto della domanda attorea anche nei confronti del notaio BF, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale rigetta definitivamente le domande attoree proposte e così dispone:

- condanna omissis sas di RS al pagamento delle spese di lite in favore di CS, BANCA e FB che si liquidano nella somma di € 7.616,00 per ciascuno dei convenuti, oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.

Spoleto, lì 17.7.2023.

Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo